

Audizione 18 marzo 2018 dell' on. avv. Felice Besostri

La norma oggetto di modifica:

“Art. 60. T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

La sua ratio

Sicuramente da apprezzare perché riguarda la rappresentatività del Consiglio comunale, in casi eccezionali, cioè, opportunamente, senza distinguere tra il caso di presentazione di una sola lista e quello di più liste di cui una sola ammessa. Si tratta quindi di lasciare arbitri gli elettori, con la partecipazione al voto, sulla questione se quella elezione sia rappresentativa del corpo elettorale ovvero sia meglio che sia ripetuta.

Nell'epoca in cui la norma entrò in vigore il Sindaco era eletto dal Consiglio Comunale, ma anche con l'elezione diretta, anzi a maggior ragione, occorre dettare una norma che assicuri la rappresentatività dell'elezione.

Negli oltre 10 anni in cui ho fatto parte del Co.Re.Co. Sezione Provinciale di Milano, organo già previsto dall'articolo 130 della Costituzione¹, il caso (e ciò ne mostra l'eccezionalità) si è verificato una sola volta, nel Comune di Vizzolo Predabissi, 1014 abitanti nel censimento 1961, poiché la lista del popolarissimo sindaco uscente non era stata ammessa per un qualche errore di compilazione. Non partecipando alle elezioni, la popolazione aveva deciso che le elezioni dovessero essere ripetute e furono vinte dal sindaco uscente.

Conoscere per deliberare

Sarebbe stato bene acquisire dal Ministero dell'Interno l'informazione relativa a quante elezioni sono state annullate negli ultimi 10 anni per mancato raggiungimento del *quorum*, e la dimensione in termini di popolazione dei comuni interessati, e se, putacaso, ci siano altri strumenti per raggiungere la finalità che i presentatori si sono prefissi, come per esempio il voto anticipato per posta o elettronico. Nella situazione di debito pubblico attuale sono impensabili facilitazioni che favoriscano il ritorno degli elettori.

Se il problema è quello di piccoli comuni con un'alta percentuale di cittadini iscritti all'A.I.R.E., una soluzione ragionevole sarebbe prevedere una norma che riguardi solo i piccoli comuni e/o stabilire una percentuale di iscritti all'A.I.R.E. al di sopra della quale si applichi l'articolo 1 del disegno di legge.

Con le leggi elettorali maggioritarie il numero dei votanti è un requisito minimo di rappresentatività, semmai estenderei in via generale i casi in cui anche con più liste le elezioni debbano essere ripetute con una

¹ Abrogato, invece che essere opportunamente riformato, dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario era il seguente:

ART. 130

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

percentuale di votanti inferiore al 50%, senza calcolare gli A.I.R.E. o, per dare un segnale, una diversa percentuale con 2 liste, da maggiorare con 3 o più liste in competizione.

Sull'estensione della raccolta firme, articolo 2 del disegno di legge

La norma che si vuol modificare tiene opportunamente conto della particolarità dei piccoli comuni e vuole evitare l'inflazione di liste negli altri.

Per combinazione godo della doppia nazionalità italo-svizzera e da 30 anni voto regolarmente per mezzo del servizio postale per il mio comune svizzero di origine, La Sagne, regione della Brevine, distretto di La Chaux-de-Fonds, Cantone di Neuchâtel, con 963 abitanti per liste di candidati, che non hanno firme di presentazione perché tutti si conoscono di persona. Nei comuni piccoli con le firme di presentazione viene meno la segretezza del voto e si creano problemi quando cugini e zii sono candidati in liste diverse, e i parenti comuni devono compiere una scelta preventiva pubblica a favore dell'uno o dell'altro candidato invece che nel segreto dell'urna. La norma esistente non ha controindicazioni, lascerei quindi l'esenzione per i comuni con meno di mille abitanti.

Se la commissione non accogliesse il suggerimento di non toccare l'esenzione dalla raccolta firme nei comuni con meno di 1.000 abitanti, ci pensi bene ad estendere l'obbligo della raccolta firme ai comuni inferiori ai 500 abitanti, di cui, sempre per seguire il principio conoscere per deliberare, sarebbe bene conoscere il numero e dove sono collocati, la dimensione della loro superficie e le condizioni orografiche.

Se si utilizza, per esempio, questo link:

https://it.wikipedia.org/wiki/Ultimi_100_comuni_italiani_per_popolazione, si scopre che ci sono poco più di un centinaio di Comuni con meno di 121 abitanti, dai 29 di Morterone nella mia Lombardia ai 121 di Bard, in Valle d'Aosta, Soddi in Sardegna e Fallo in Abruzzo, e di questi 7 hanno 50 o meno abitanti. In questi la norma della raccolta firme in numero compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori iscritti è semplicemente ridicola, come è ridicola ogni qualvolta il numero dei presentatori sia inferiore o molto vicino al numero dei candidati. Ci sono 53 comuni con popolazione tra 50 e 100 abitanti.

Gli iscritti alle liste elettorali per la Camera dei deputi alle elezioni del 2018 erano 46.505.350 e i votanti 33.923.321, la popolazione residente 59 641 488, gli elettori in media sono il 77,97% degli abitanti, nei comuni più piccoli la percentuale si alza, sarebbe bene che si tenga conto di questo dato, quando si parla di elettori e di firme in percentuale degli elettori.

In particolare, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in applicazione dell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Tenendo conto che, per effetto del principio fissato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1197 del 31 gennaio - 1° marzo 2012) in relazione ad altra norma contenuta nel medesimo testo normativo, in presenza di cifre decimali deve applicarsi quale criterio quello dell'arrotondamento per eccesso e cioè: almeno 6 e non più di 8, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, (nei comuni con meno di 50 abitanti, che significa meno di 50 elettori il 10% varia tra i 3 di Monterone e i 5 di Ingria, e il 5% la metà), meglio nessuna firma di presentazione per i piccoli comuni, anche in quelli tra 50 e 100 avremmo una situazione analoga.

Quindi, con l'articolo 2 si può ottenere l'effetto paradossale di avere più comuni che non possono votare perché solo una lista o nessuna lista può essere presentata per mancanza di presentatori. Già è penalizzante l'estensione ai comuni con popolazione compresa tra 500 a 1.000 abitanti della richiesta dello stesso numero di sottoscrizioni (da 25 a 50) previste per i comuni di fascia superiore, con popolazione fino a 2.000 abitanti. Nei comuni più piccoli il numero massimo di firme supererebbe il 10% degli elettori iscritti, tra cui vanno calcolati anche gli A.I.R.E. Se quest'ultimi non dovessero concorrere al *quorum*, andrebbero allora detratti anche al fine della raccolta delle firme di presentazione.